



COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI
STAZIONI RADIO BASE
PER LA TELEFONIA MOBILE
E TECNOLOGIE ASSIMILABILI***

**Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 19 aprile 2016
e modificato con delibera di C.C. n. 28 del 27 marzo 2018**

INDICE

Capo I - NORME GENERALI	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Obiettivi.....	4
Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.....	5
Capo II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
Art. 4 - Inserimento ambientale	5
Art. 5 - Impianti tecnologici.....	6
Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti	6
Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti	7
Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti ed aree sensibili.....	7
Art. 9 - Impianti esistenti – delocalizzazioni - adeguamenti	7
Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo.....	8
Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo.....	8
Capo III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	9
Art. 12 - Procedimenti autorizzativi	9
Art. 13 - Progettazione	11
Art. 14 - Certificato di regolare, esecuzione e collaudo	13
Art. 15 – Installazione di nuovi impianti e modifiche di impianti non previste nel Programma annuale.....	13
Capo IV - RISANAMENTO AMBIENTALE	13
Art. 16 - Risanamento degli impianti	13
Capo V - CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA	14
Art. 17 – Aggiornamenti	14
Art. 18 - Controlli e monitoraggio	14
Art. 19 - Informazione pubblica	14
Capo VI - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	15
Art. 20 - Disposizioni e sanzioni	15
Capo VII - ESCLUSIONI	15
Art. 21 - Esclusioni.....	15
Capo VIII - NORME TRANSITORIE.....	15
Art. 22 - Abrogazione	15
Art. 23 - Entrata in vigore – Norme finali	15

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36 - art. 8 comma 6, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Teolo. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.
4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Art. 2 - Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione

cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;

- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - d) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
 - e) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio /PAT- a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 (Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
 3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II

PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 5 - Impianti tecnologici

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti

1. l'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. L'installazione di nuovi impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica "Tavola delle Localizzazioni".
2. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
3. Gli impianti devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. Ai sensi dell'art. 13 del Piano Ambientale, è fatto divieto di installazione di nuovi impianti nelle zone RNO - Riserva Naturale Orientata, come individuate nelle tavole grafiche del Piano Ambientale, recepite negli atti di pianificazione comunale (PRG, PAT e PI) e indicate nella "Mappa delle localizzazioni" quale parte integrante al presente regolamento.
5. La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi e a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori e contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Localizzazione ~~sintesi~~ delle soluzioni individuate dal Comune per i nuovi impianti.
6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di

ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti

1. E' fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti ed aree sensibili

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
3. Sono considerati siti sensibili:
 - Ospedali, case di cura e di riposo, aree verdi attrezzate, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
 - Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

Art. 9 - Impianti esistenti – delocalizzazioni - adeguamenti

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori

dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.
4. Qualora venissero presentate istanze da parte di terzi per la realizzazione di interventi (consentiti dalle norme vigenti) di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione di immobili nell'area circostante la stazione radio base, il Gestore è obbligato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad acquisire un nuovo parere ARPAV - finalizzato a verificare la compatibilità radioprotezionistica dell'impianto esistente rispetto al tessuto edilizio circostante così come modificato dal progetto dei terzi e a conformare l'impianto rispetto a tale nuovo parere ARPAV. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporterà l'intervento ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990.

Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
 - d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità

- ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dall'articolo 6 e successivi.
2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermini.
 3. I Programmi annuali proposti, ove accolti, vengono recepiti nella tavola delle localizzazioni ed approvati con Delibera di Consiglio Comunale.

Capo III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 12 - Procedimenti autorizzativi

1. Qualsiasi domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. tramite il sito "impresainungiorno" corredata degli elaborati di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Tramite il sito "impresainungiorno" dovranno essere aperte, per ogni singola pratica, tutte le procedure necessarie oltre a quella edilizia prevista al seguente comma 3, anche quella relativa al parere ARPAV e all'autorizzazione paesaggistica da richiedere all'Ente Parco Colli. Tali pareri e autorizzazioni dovranno essere obbligatoriamente ed esclusivamente richiesti tramite il sito "impresainungiorno".
3. In relazione agli artt. 87, 87-bis, 87-ter e 88 del D. Lgs. 259/2003 nonché degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010, i procedimenti autorizzativi sono di tre tipologie:

A) - Procedimento ordinario – Richiesta di rilascio di autorizzazione per la costruzione di nuova infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87)

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

L'Ufficio SUAP provvede ad inoltrare la pratica entro 3 giorni dal ricevimento agli uffici comunali Edilizia Privata/Urbanistica e Ambiente tramite l'Ufficio protocollo comunale nonché all'ARPAV per l'espletamento degli endo-procedimenti di competenza.

Nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico, il progettista deve richiedere al SUAP anche l'apertura del relativo procedimento e l'invio dei documenti all'Ente Parco Colli Euganei competente per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Il Responsabile del Procedimento dell'Edilizia Privata/Urbanistica verifica tramite il SUAP l'effettiva richiesta da parte del progettista, nel caso di area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Ambiente prendendo atto dell'istanza, provvede ad inoltrarla alla ditta esterna incaricata al supporto tecnico per la verifica del progetto che si intende realizzare, la quale provvede in tempi brevi a comunicare eventuali note e osservazioni tecniche.

Il responsabile del procedimento dell'Edilizia Privata/Urbanistica, entro 5 giorni dal ricevimento della pratica provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Entro i successivi 25 giorni, richiede alla ditta l'eventuale documentazione integrativa o comunica la non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque

conseguenti tramite il SUAP; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della segnalazione all'ARPAV, la stessa si intende accolta per tacito assenso nel caso non sia pervenuta richiesta di integrazione o parere negativo.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica da parte dell'Ente preposto, nel caso di intervento in area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in quanto atto in materia ambientale parte integrante dell'autorizzazione stessa.

Entro 45 giorni, il responsabile del procedimento dell'Edilizia Privata/Urbanistica provvede, a seguito di istruttoria, a presentare al responsabile del servizio, proposta di autorizzazione. Il responsabile del servizio dell'area ~~Settore~~ IV provvede a far propria l'autorizzazione ponendo la firma digitale o proponendo, motivando, modifiche all'autorizzazione stessa. Il responsabile del procedimento dell'Edilizia Privata/Urbanistica provvede trasmettere quindi l'autorizzazione al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo, che viene adottato dal SUAP entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, tempestivamente una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

Le istanze si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

B) - Procedimento automatizzato – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt e completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (art.87 e 87-bis Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)

L'Ufficio SUAP provvede ad inoltrare la pratica entro 3 giorni dal ricevimento agli uffici comunali Edilizia Privata/Urbanistica e Ambiente tramite l'Ufficio protocollo comunale nonché all'ARPAV per l'espletamento degli endo-procedimenti di competenza.

Nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico, il progettista deve richiedere al SUAP anche l'apertura del relativo procedimento e l'invio dei documenti all'Ente Parco Colli Euganei competente per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Il Responsabile del Procedimento dell'Edilizia Privata verifica tramite il SUAP l'effettiva richiesta da parte del progettista, nel caso di area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Ambiente prendendo atto della segnalazione, provvede ad inoltrarla alla ditta esterna incaricata al supporto tecnico per la verifica del progetto che si intende realizzare, la quale provvede in tempi brevi a comunicare eventuali note o osservazioni tecniche.

Il responsabile del procedimento dell'Edilizia Privata/Urbanistica, entro 5 giorni dal ricevimento della pratica provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Entro i successivi 15 giorni, richiede alla ditta l'eventuale documentazione integrativa o comunica la non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti tramite il SUAP; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Decorso 30 giorni dal ricevimento della segnalazione all'ARPAV, la stessa si intende accolta per tacito assenso nel caso non sia pervenuta richiesta di integrazione o parere negativo.

La segnalazione acquisirà efficacia solo dalla data di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica da parte dell'Ente preposto, nel caso di intervento in area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Le segnalazioni, *complete di tutti i documenti, pareri e autorizzazioni dovute, acquisiscono efficacia qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa segnalazione, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di divieto privandola di effetti.*

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di formazione del silenzio-assenso della segnalazione.

- C) - *Procedimento automatizzato – Autocertificazione per la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (art. 87-ter Variazioni non sostanziali degli impianti)*

L'Ufficio SUAP provvede ad inoltrare la pratica, contenente l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, entro 3 giorni dal ricevimento agli uffici comunali Edilizia Privata/Urbanistica e Ambiente tramite l'Ufficio protocollo comunale nonché all'ARPAV. Nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 164/2014, in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Ambiente prendendo atto della segnalazione, provvede ad inoltrarla alla ditta esterna incaricata al supporto tecnico per la verifica del progetto che si intende realizzare, la quale provvede in tempi brevi a comunicare eventuali note o osservazioni tecniche.

Il procedimento consiste nella presa d'atto dell'intervento riportato nell'autocertificazione da parte degli organismi che hanno rilasciato i titoli precedenti.

Art. 13 - Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 comma 2 lettere A), B) o C), i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al SUAP, tramite il sito "impresainungiorno", la domanda, segnalazione o comunicazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2, in formato digitale e sottoscritta, con firma digitale, dal progettista.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) delega al progettista da parte della ditta alla presentazione della pratica tramite "impresainungiorno";

- b) fotocopia documenti di identità delegato della ditta e progettista;
 - c) scheda tecnica dell'impianto;
 - d) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - e) estratto del PI dell'area interessata;
 - f) estratto catastale dell'area circostante l'impianto con indicato foglio e mappale e relativa proprietà/locazione;
 - g) autorizzazione ditta proprietaria nel caso l'area non sia proprietà del gestore;
 - h) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - i) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - j) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - k) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia, composti da tavola stato di fatto, progetto e comparativa;
 - l) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - m) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
 - n) asseverazione a firma del tecnico circa la conformità del progetto al PAT e PI e Piano delle Antenne e loro regolamenti e norme di attuazione.
 - o) atto proprietà terreno oppure atto di locazione oppure autorizzazione di altra compagnia in caso di installazione su stazione esistente;
 - p) documentiamone relativa alla VInCA o dichiarazione di non necessità (DGR 1400/2017);
 - q) diritti di segreteria.
3. Con la comunicazione di inizio dei lavori nel caso di autorizzazioni da inoltrare al SUAP tramite il sito "impresainungiorno" o contestualmente alla SCIA o comunicazione:
- a) nomina ed accettazione direttore dei lavori;
 - b) nomina ed accettazione impresa/e esecutrice/i dei lavori;
 - c) dichiarazione a firma del richiedente circa l'adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 comma 9, con allegata la dichiarazione dei dati dell'impresa a firma del responsabile e copia del documento di identità del titolare dell'impresa stessa, ai fini della verifica di quanto dichiarato e dell'acquisizione d'ufficio del DURC; relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - d) L. 1086/71: deposito e denuncia a firma dell'impresa esecutrice dei lavori delle strutture in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica con allegato relazione di calcolo, tavole grafiche e nomina e accettazione collaudatore.
4. Nel caso di aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesaggistici, dovrà essere presentato anche:
- a) richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria oppure semplificata (utilizzo degli stampati dell'Ente Parco Colli Euganei per le aree di sua competenza);
 - b) diritti di segreteria (in relazione alle aree di competenza: da tabelle dell'Ente Parco Colli Euganei oppure del Comune);
 - c) relazione paesaggistica oppure relazione paesaggistica semplificata.
5. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

Art. 14 - Certificato di regolare, esecuzione e collaudo

1. Il gestore è tenuto a presentare al SUAP, tramite il sito "impresainungiorno", contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato o comunque presentato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Installazione di nuovi impianti e modifiche di impianti non previste nel Programma annuale

1. L'installazione di nuovi impianti con procedura di cui all'art. 12 comma 2 lettera A) non previste nel Programma annuale approvato, non potranno essere ammesse ed approvate, ma verranno rigettate.
2. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale presentato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni e previa deroga del progetto di installazione mediante Delibera di Consiglio Comunale.
3. La modifica con sostituzione di impianti esistenti con procedura di cui all'art. 12 comma 2 lettera B) non previste nel Programma annuale approvato, potranno essere ammesse ed approvate se, all'interno della segnalazione, verrà dichiarato che il nuovo impianto comporta riduzione delle emissioni.
4. L'installazione di nuovi impianti con procedura di cui all'art. 12 comma 2 lettera C) è sempre ammessa anche in assenza della previsione nel Programma annuale approvato.
5. Il titolo abilitativo verrà rilasciato o acquisirà efficacia nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

Capo IV

RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 16 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V

CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 17 – Aggiornamenti

1. L'ufficio Ambiente e Urbanistica collaborano per l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni che vengono autorizzate nel proprio territorio nonché del presente Regolamento.

Art. 18 - Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito istituzionale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 19 - Informazione pubblica

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI

DISPOSIZIONI E SANZIONI

Art. 20 - Disposizioni e sanzioni

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003 o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i..

Capo VII

ESCLUSIONI

Art. 21 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 22 - Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 23 - Entrata in vigore – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.